

■ Forum

Capacità economica, capacità contributiva e «minimo vitale»

di Raffaello Lupi, Gaspare Falsitta, Loredana Carpentieri, Dario Stevanato

Rispetto al generale riferimento dei tributi a manifestazioni di forza economica, da parte di molte disposizioni costituzionali, l'espressione capacità contributiva, come confermano le circostanze, invero piuttosto frettolose, in cui fu adottata, intendeva mettere in risalto che la tassazione non dovrebbe incidere sul «minimo vitale». È un richiamo difficile però da conciliare con meccanismi di tassazione fortemente frammentati, tra segmenti di reddito isolati tra loro, consumi e atti giuridici. La considerazione «globale» delle condizioni personali poteva infatti rilevare, guardando al passato, nei vecchi sistemi di tassazione per contingente, oppure nelle grandi tassazioni personali e progressive sul reddito, anch'esse oggi in crisi, oppure - con sistemi non tributari - attraverso l'erogazione di sussidi.

■ Il minimo vitale come «quid pluris» della capacità contributiva rispetto agli «averi» o alla «capacità economica»

Raffaello Lupi

I lavori della Costituente e l'iniziale mancanza di disposizioni in merito

Sul precedente n. 1 di *Dialoghi*, discutendo di «oggetto economico della tassazione» (1), facevo delle ipotesi sul perché, invece di un riferimento diretto alla «capacità economica», l'art. 53 della Costituzione facesse riferimento alla capacità contributiva. In quella sede ipotizzavo, di sfuggita, una consapevole scelta di usare un'espressione sfumata, in quanto per alcuni tributi il riferimento alla «capacità economica» poteva sembrare limitativo o improprio, mettendoli a rischio di incostituzionalità. Esiste infatti una vasta zona grigia di tributi dove la capacità economica è evanescente: si pensi a tante tasse d'atto, contributi vari, tariffe, ed altri balzelli sulla cui natura ancora si discute e si discuterà in futuro. Proprio la consapevolezza di quanto fosse variopinto e bizzarro l'arcipelago della tassazione giustificava forse la riluttanza, nell'ambito degli studiosi dell'epoca, ver-

so limitazioni costituzionali del potere legislativo tributario, come rileva Falsitta nell'articolo che segue, con riferimento anche a V.E. Orlando; l'elemento di novità non sono tanto le disposizioni costituzionali rispetto a quelle dello Statuto albertino, ma il sindacato di costituzionalità sull'operato del legislatore (conformemente a una visione istituzionalistica del diritto, la Costituzione sarebbe stata solo una indicazione politica, senza un organo giuridico che la facesse rispettare).

Uno spunto per capire la genesi dell'espressione «capacità contributiva» lo hanno offerto le fonti storiche riportate da Gaspare Falsitta sul n. 2/2009 di *Rivista di diritto tributario*. L'Autore riferisce le vicende che, all'Assemblea costituente, portarono alla formulazione dell'art. 53 della Costituzione. Sulle prime, fino ai lavori in aula, era

(1) G. Fransoni, R. Lupi, «La determinazione dei tributi tra diritto e capacità economica individuale», in *Dialoghi Tributari* n. 1/2009, pag. 9.

stato consapevolmente deciso (per ragioni indicate compiutamente da Falsitta) di omettere qualsiasi indicazione per la legislazione tributaria.

Segue: gli emendamenti d'aula, il minimo vitale e l'art. 53 Cost.

In aula, successivamente, furono presentati alcuni emendamenti, volti quantomeno a recepire il vecchio riferimento dello Statuto albertino alla contribuzione alle spese pubbliche «secondo i propri averi» (2). Dalla descrizione di Falsitta si colgono però anche tendenze ad andare al di là di questa riaffermazione dell'oggetto economico del tributo, cioè della ricchezza come parametro per la contribuzione alle spese pubbliche. C'era chi voleva sancire la tassazione progressiva, e chi voleva affermare che non bastavano «gli averi» a giustificare un obbligo di contribuzione, ma occorreva che essi eccedessero quanto sufficiente al decoroso mantenimento della persona, cioè il «minimo vitale». Grazie all'espressione «capacità contributiva», il parlamentare più sensibile alla formalizzazione costituzionale del «minimo vitale» (Socca) fece marcia indietro: le sue esigenze apparivano infatti soddisfatte dal riferimento alla «capacità contributiva», cioè ad una capacità economica rafforzata dal soddisfacimento di alcune necessità di base per la sopravvivenza decorosa della persona; una capacità economica ancora insufficiente a salvaguardare le esigenze di mantenimento non è infatti ancora «capacità contributiva».

Si tratta di un primo spunto per comprendere il passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, ed una risposta al perché non si fosse parlato di «capacità economica» *tout court*.

La mancanza di una valutazione globale delle condizioni economiche degli individui

Compreso quindi il percorso storico che ha portato alla scrittura dell'art. 53, rimane da risolvere il problema della «individuazione» della capacità contributiva, e della compatibilità con essa di un riferimento al minimo vitale. L'indicazione costituzionale evoca una «capacità contributiva di ciascuno», ma a questo concetto non corrisponde un dato reale, o comunque praticamente gestibile.

Non sembra possa infatti essere individuata e determinata un'evanescente capacità economica globale di Tizio, Caio, Sempronio, ecc. L'espressione alimenta invece nell'immaginario collettivo l'idea dell'individuabilità di una capacità contributiva globale di ogni individuo, la cui individuazione sarebbe solo un secondario problema tecnico: come suggerisce l'inserimento dell'art. 53 Cost. sotto il Titolo IV (Rapporti politici) piuttosto che sotto il V (Rapporti economici), infatti, l'essenza del principio di capacità contributiva è principalmente politica, e l'individuazione di tale capacità è «solo» un consequenziale problema tecnico.

Basta però riflettere un attimo per capire che la capacità contributiva globale di Tizio, Caio o Sempronio è un dato non facilmente individuabile in concreto, e inevitabilmente la tassazione si dirige a isolate manifestazioni di capacità economica, espressive di redditi, di consumi, di consistenze o spostamenti patrimoniali. Non c'è quindi alcun occulto schedario personale, magari nascosto nella luna come il senno di Orlando, da cui emerga una imprecisata capacità economica globale in ragione della quale ognuno dovrebbe contribuire alle spese pubbliche. L'inesistenza di questa capacità contributiva globale finisce per travolgere anche la pratica utilizzabilità del «minimo vitale».

In passato, il sistema «a ripartizione», o «del contingente» consentiva una considerazione «complessiva» della capacità economica, nelle piccole collettività, dove le persone si conoscevano direttamente, avevano sotto gli occhi il rispettivo tenore di vita e le rispettive proprietà; questo controllo era però praticabile solo in gruppi sociali arcaici e statici, al cui interno c'era una forte conoscenza reciproca, tipica di una economia rurale, agricola, artigianale e di piccolo commercio. In questo contesto era possibile stimare la «posizione economica relativa» di ciascuno in relazione a quella degli altri; di ciò venivano talvolta fatte rilevazioni, come nel censo dell'antica Roma o nei catasti medievali

(2) L'espressione risulta dal combinato disposto dell'art. 24 e dell'art. 25 dello Statuto albertino: Tutti i regnicoli (art. 24) (*omissis*) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato (art. 25). Per chi ne volesse sapere di più, è sufficiente digitare su un qualsiasi motore di ricerca le espressioni suddette.

e settecenteschi. Lo scopo di questi sistemi « a ripartizione» non era quello di individuare una condizione economica «assoluta» degli individui, ma una posizione relativa, un po' come avviene nell'attribuzione dei millesimi in un moderno condominio. Erano sistemi gestibili solo in gruppi sociali con un forte controllo del loro piccolo territorio e una forte conoscenza reciproca. Inoltre, le stime richieste da questa «valutazione di capacità economica globale» raramente avvenivano in modo trasparente, e davano spesso luogo a soprusi e lamentele.

La tassazione per contingente, poi, coesisteva comunque con altre tassazioni, ad esempio delle merci, degli atti giuridici, e dell'agricoltura, che non tenevano affatto in considerazione la presunta «capacità economica globale» del soggetto, al fine di stabilirne la posizione relativa rispetto agli altri, bensì come avviene oggi, una capacità economica assoluta, svincolata da quella degli altri consociati (anzi, ma il punto sarebbe da approfondire sul piano storico, la tassazione per contingente mi sembra di più una valvola di sfogo per esigenze di finanza straordinaria, successiva ad un utilizzo stabile di imposte sui consumi).

Anche per questo, non appena la società è divenuta più aperta, mobile, spersonalizzata, e si è allentata la conoscenza reciproca, la tassazione per contingente è stata abbandonata, e anche questo conferma l'impossibilità di considerare oggi una fantomatica capacità economica globale degli individui.

I sussidi come strumento per erogare il minimo vitale

L'idea dell'esistenza di una capacità economica «globale» di ogni individuo poteva conciliarsi con la tendenza economica alle grandi imposte personali e progressive sui redditi. Tali imposte, idealmente, aspiravano all'inclusione di ogni forma di reddito e potevano idealmente giungere a «fotografare» tutte le entrate di una persona, e quindi la sua condizione economica. Al limite, ma è uno spunto da riservare ad altri Forum su *Dialoghi*, se una imposizione di questo tipo avesse potuto davvero funzionare, avrebbe reso superflue persino le imposte sui consumi.

La tassazione dei redditi è però subentrata in

tempi molto recenti, inserendosi su una stratificazione patrimoniale delle classi sociali assai difforme, sulla difficoltà di individuare le consistenze e i trasferimenti dei patrimoni, i redditi di fonte patrimoniale, molte forme di arricchimento straordinario nonché le tradizionali fasce di evasione fiscale, collegate alle frodi e alle attività non organizzate rese ai consumatori finali. Ne discende che il reddito fiscale, oggi in misura particolarmente evidente, è un indicatore molto debole delle condizioni patrimoniali effettive degli individui (3). In questa situazione, applicare le imposte esclusivamente ai redditi porterebbe a una distribuzione troppo sperequata del carico tributario. Si finirebbe per applicare aliquote proibitive sui redditi tassati alla fonte o segnalati, esentando in varia misura tutti gli altri. Diventa quindi funzionale a una maggiore perequazione del carico fiscale, completare il sistema con tributi diversi da quelli sui redditi. Questo ostacola però l'esenzione del «minimo vitale», obiettivo sempre più lontano man mano che la tassazione si frammenta, e si disperde su innumerevoli manifestazioni scollegate tra di loro. Come potrebbe, ad esempio, un fornitore di beni non applicare l'IVA solo perché il cliente è povero?

Separare l'assistenza dalla tassazione?

Pur apprezzando i nobili fini del legislatore costituente del 1948, si potrebbe affrontare diversamente, e in modo più mirato, il problema del «minimo vitale»; mi riferisco a sussidi, svincolati da valutazioni tributarie, e che quindi non interferiscono col sistema di tassazione; quest'ultimo infatti si è sempre ispirato nella storia a criteri oggettivi, reali, mentre le imposte personali (salvi i già indicati sistemi a ripartizione, oggi improponibili) sono sempre state un fenomeno effimero, tendenziale, e collegato alla produzione seriale delle grandi fabbriche, dove il controllo del territorio da parte del Fisco era massimo, attraverso i soggetti erogatori. Quando questo modello «fordista» entra in crisi, ed i redditi segnalati al Fisco sono sempre meno espressione delle reali differenze sociali, occorre cambiare regime. Uno strumento

(3) R. Lupi, *Evasione fiscale, paradiso e inferno*, IPSOA, 2008, cap. 9.

molto più articolato per tenere in considerazione la situazione globale delle persone sarebbe ad esempio l'indicatore della condizione economica (acronimo ISE), che considera redditi, patrimoni, età, disponibilità di abitazioni, situazione del nucleo familiare, situazioni personali di disagio o handicap, ecc. (è lo strumento cui ha di recente fatto riferimento la «social card», varata dal Governo a fine 2008). Insomma, invece di erogare un «minimo vitale» a pioggia, semplicemente commisurandolo ai redditi IRPEF, appare più selettivo

assistere chi ne ha davvero bisogno, ne fa richiesta, la documenta e può essere oggetto di monitoraggio in modo personalizzato. Insomma, in un contesto sociale così complesso, frammentato e globalizzato, è più efficiente tenere distinto lo stato che preleva tributi da quello che assiste i bisognosi. Lo conferma anche, nell'esperienza legislativa degli ultimi anni, la progressiva eliminazione del «minimo vitale» dalla struttura dell'IRPEF, e la sua trasformazione in «no tax area» o in un sistema di detrazioni per familiari a carico.

■ Capacità contributiva e minimo vitale

Gaspere Falsitta

Accetto volentieri l'invito ad interloquire nella discussione promossa dal prof. Lupi in forma di Forum, vertente su «Capacità economica, capacità contributiva e «minimo vitale»». È innegabile che l'espressione «capacità contributiva» esprime la tutela costituzionale del «minimo vitale» in modo più nitido delle formule che fanno riferimento agli «averi» (art. 25 dello Statuto) o alla «capacità economica» (come fa l'art. 31 della Costituzione di Spagna). Tuttavia non direi, come sembra sostenere il prof. Lupi, che la parola «averi» non permettesse di raggiungere tale risultato. Dico di più: l'espressione «nella proporzione dei loro averi» fu interpretata dalla dottrina unanime ed assai autorevole di fine ottocento (Giuseppe Ricca Salerno, Lorenzo Meucci, Santi Romano, Oreste Ranelletti ed altri ancora) nel senso che essa racchiudesse il principio della capacità contributiva e l'esonero da contribuzione del minimo vitale. Certo si potrebbe parlare di interpretazione un po' forzata. Ed è chiaro che l'adozione della espressione capacità contributiva tramite l'art. 53 ha cancellato ogni ombra di forzatura.

Ma se quel che precede è esatto, dove sta la vera novità, dove sta quel *quid pluris* che nell'art. 25 non c'era e che nell'art. 53 c'è, di cui il prof. Lupi va alla ricerca? La risposta è rintracciabile in quello stesso mio saggio (4) che il prof. Lupi ha avuto l'amabilità di leggere e citare. Lo Statuto albertino era una Costituzione «flessibile»; la Costituzione elaborata in Assemblea costituente, dalla Commissione dei 75, e attualmente vigente è «rigida».

Da qui la contrarietà di taluni a trasferire in una Costituzione siffatta il vincolo dell'art. 25 perché un tale trasferimento avrebbe demolito il principio della onnipotenza legislativa in materia tributaria che, vigente lo Statuto, nessuno aveva messo in discussione. Il più fermo e tenace nemico di tale trasferimento, presente in Assemblea costituente, era l'Orlando, omonimo del personaggio cui fa riferimento il prof. Lupi, il cui senno rimase nascosto nella luna. L'Orlando presente in Assemblea costituente, giurista e politico tra i più eminenti che l'Italia abbia mai avuto, ch'io sappia non smarrì mai il senno in nessun momento della sua operosa e lunghissima esistenza. Egli riteneva errato, a torto o a ragione (per me a torto), inserire limiti alla potestà legislativa tributaria in una Costituzione destinata a subire una trasformazione così profonda, col passaggio dalla flessibilità alla rigidità (e seguita dalla coeva nascita di un giudice chiamato a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi). Si oppose perciò all'inserimento nel progetto di Costituzione di norme del tipo di quelle dell'art. 25 o dell'art. 53. Sappiamo che la sua tesi uscì sconfitta.

Resta da stabilire cosa si debba intendere per «minimo vitale» e in che modo esso possa essere tutelato, ossia posto al riparo da pretese contribu-

Gaspere Falsitta - Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Pavia

(4) In *Riv. dir. trib.* n. 2/2009.

tive da parte del Fisco. Quanto alla prima questione, sembra a me che si contribuisce col reddito, qualunque ne sia la fonte (lavoro, impresa, beni patrimoniali, ecc.) Il «reddito complessivo» è l'oggetto della tassazione e codesta tassazione non vulnera il minimo vitale se lascia a disposizione della persona una percentuale del reddito che sia idonea a dare copertura ai bisogni essenziali. Ricerche sottili sono state fatte, specialmente in Germania, per rintracciare misure concrete di minimo vitale. A tal proposito, per non appesantire il discorso, si può rinviare alle ricerche del prof. Antonini.

Le imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, scaricandosi sul reddito della persona, debbono rispettare il minimo vitale. Resta da chiarire se tale vincolo (e garanzia) di intangibilità e rispetto investa anche le imposte indirette sui consumi, sugli atti giuridici, ecc. La risposta che io dò riasuntivamente (e con riserva di approfondimento in altra sede) è la seguente. Se si vuole mantenere

la discussione sui binari della concretezza bisogna rinunciare all'idea di realizzare su questa terra la giustizia tributaria con quel grado di perfezione che la faccia apparire simile alla giustizia divina. In sostanza bisogna accontentarsi della einaudiana giustizia «semplice e grossa». Se si accetta questo postulato diventa ragionevole rassegnarsi a rinunciare alla pretesa di tutelare il minimo vitale rispetto alle imposte indirette sui consumi e sugli atti in modo che sia rigorosamente scrutinata la forza economica di ciascuno e posto al riparo da prelievo fiscale tale minimo calcolato col bilancio dell'orafo. Pretendere tale rigoroso accertamento è pretendere l'impossibile.

Questo non significa che si debba rinunciare alle imposte indirette e sugli atti. Significa solo che rispetto a questo settore di imposte la tutela del minimo vitale sarà affidata a strumenti selettivi forniti per necessità di un alto grado di approssimazione (esenzioni di certi beni, rimborsi di imposta, ecc.).

■ Uguaglianza fiscale al supermercato?

Loredana Carpentieri

Costituzione e minimo vitale

Gli interventi che precedono riflettono sulla genesi costituzionale dell'espressione «capacità contributiva», sulla scia della recente analisi delle fonti storiche condotta da Gaspare Falsitta (5), sull'improvvisa adozione, in sede costituente, di una formula soddisfacente per i parlamentari più sensibili alle esigenze di formalizzazione costituzionale della tutela del minimo vitale.

In effetti, la dottrina maggioritaria, sulla scia degli Autori che si sforzarono di dimostrare che la forza economica costituisce presupposto assoluto della capacità contributiva (6), ritiene tuttora che condizione minima e indispensabile per la sussistenza della capacità contributiva sia rappresentata dalla «titolarità di una ricchezza spendibile (patrimonio o reddito) da cui si possano trarre i mezzi per far fronte al prelievo» (7).

Non è in totale contraddizione con quanto precede l'idea che l'indice di capacità contributiva non debba più necessariamente misurarsi in termini di scambiabilità sul mercato (8). La situazione

economica di un soggetto oggi non dipende più solo dai beni proprietari, dall'aver qualcosa che si può vendere, ma anche dall'aver, o dal disporre, di qualcosa che non si può né vendere né comprare e che, proprio per questo, paradossalmente «va-

Loredana Carpentieri - Professore associato di Diritto tributario presso l'Università «Parthenope» di Napoli

(5) In *Riv. dir. trib.* n. 2/2009.

(6) Cfr. E. Giardina, *Le basi teoriche del principio della capacità contributiva*, Milano, 1961; nello stesso senso L.V. Berliri, *La giusta imposta*, Roma. In particolare, nell'opera di quest'ultimo Autore, l'imposta è concepita come credito di ripartizione e gli indici di ripartizione non possono essere che i classici indici di esistenza della capacità contributiva (reddito, patrimonio, consumo); la totale assenza di tali indici impedisce la partecipazione alla ripartizione delle imposte e l'assunzione della veste di «contribuente».

(7) Così F. Moschetti, *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973, pag. 258; I. Manzoni, *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973, pagg. 13-14; G. Gaffuri, *L'attitudine alla contribuzione*, Milano, 1969, pag. 106 ss.; G. Tinelli, *Istituzioni di diritto tributario*, Padova, 2004. Così, anche G. Falsitta, da ultimo in «L'imposta confiscatoria», in *Riv. dir. trib.*, 2008, I, pag. 93, in cui, alla detta affermazione, si fa seguire quella secondo cui un'imposta che confischi l'intero cespite viola l'art. 53 della Costituzione.

(8) F. Gallo, *Le ragioni del fisco*, Bologna, 2008.

le» e «costa»; la rete di relazioni parentali, sociali e amicali è in grado di influire sulla capacità economica di un soggetto quanto e più del possesso di un reddito o di un patrimonio, ma sembrerebbe corretto ritenere che essa non possa costituire un diretto oggetto di tassazione, ma possa casomai determinare una diversa tassazione di altre forme di capacità economica da lui comunque possedute. A parità di reddito o patrimonio, o altro indice di capacità contributiva, lo *status* familiare può giustificare diversificazioni di tassazione.

Minimo vitale tra individui e famiglia

Ci sono insomma alcuni punti in comune tra le visioni del mondo e del fenomeno impositivo basate, da un lato, sui diritti proprietari (9), lo «Stato minimo» ecc., oppure sullo stato come prima garanzia di tali diritti di libertà (10). C'è una interdipendenza tra questi aspetti, perché gli uomini soddisfano le proprie esigenze (egoistiche) proprio in quanto vivono insieme (ma vivono insieme anche per soddisfare le proprie esigenze egoistiche). Chi nega l'identità tra diritti proprietari e persona non nega anche l'esistenza di un diritto tutelabile degli individui al loro reddito e al loro patrimonio. Il punto è che «la forza morale di questo diritto proprietario non trova il suo fondamento esclusivamente nella persona che ne è il titolare e solo per il fatto che la persona esiste, ma dipende dalla rete esogena delle regole, delle procedure e delle istituzioni grazie alle quali tale diritto è stato acquisito. E queste regole sono «giuste» solo se includono prestazioni patrimoniali (il tributo) quali strumenti a disposizione dello Stato (e degli altri livelli di governo) per sostenere, ad esempio, politiche egualitarie e di pari opportunità ...» (11).

Senza arrivare ai rapporti tra tassazione e sviluppo, o evasione ed aliquote, forti disomogeneità derivano dalle differenze di individuazione e determinazione della ricchezza da parte del Fisco.

Minimo vitale e nuove forme di ricchezza

Riprendendo le considerazioni sopra formulate sull'importanza della condizione familiare e delle reti di relazioni personali, l'attitudine alla contribuzione, è rappresentata sempre meno dal reddito

tradizionalmente inteso, ma dal contesto familiare e lavorativo nel quale il soggetto si muove ed opera, e dal patrimonio di cui dispone, indipendentemente dal flusso reddituale che esso produce. Il migliore indicatore della condizione economica di un singolo o di una famiglia non è più rappresentato dal reddito, ma almeno da una combinazione tra reddito e patrimonio. Con il passaggio da una società di produttori ad una società di consumatori, in cui la prima virtù è la partecipazione attiva ai mercati dei beni di consumo, anche a costo di ricorrere ai prestiti e al credito, quel che denota l'attitudine di un soggetto a contribuire alle spese pubbliche della collettività forse non è più neanche il suo reddito e il suo patrimonio, ma il suo consumo, la sua capacità di spesa. Perciò, in questo nuovo contesto, la tassazione dovrebbe essere declinata anche sulla spesa e sull'imposta sui consumi, rinunciando all'idea, ormai superata dalla storia, di legarla alla sola imposta sul reddito. E si badi bene, la connessione tra spesa e reddito è molto meno netta di quanto si potrebbe pensare; ormai molti comprano e vivono a credito; il reddito può non esserci e, nonostante questo, può esserci la spesa. Ormai è la capacità del consumatore, non quella del produttore di reddito, a definire lo *status* di cittadino e, in questa prospettiva, forse è giusto rifocalizzare sulle scelte sovrane del consumatore l'interazione tra diritti e doveri evocata per legittimare l'imposizione fiscale. E dovrebbe considerarsi che proprio l'IVA, a differenza dell'imposta sul reddito, pone al centro quella libertà di scelta (del consumatore) che nel senso comune della società dei consumatori definisce il significato della sovranità individuale e dei diritti umani, e che i governi che presiedono alle società dei consumatori brandiscono e sfoggiano come il genere di servizio da cui deriva tutta la legittimazione di cui ha bisogno il loro potere (12).

(9) Per una convincente confutazione della difesa «fiscale» dei diritti proprietari, anche quando essa venga argomentata non in termini morali e prepolitici, ma in termini di responsabilità individuale e di merito, cfr. F. Gallo, *Etica e giustizia*, Bologna, 2007, pag. 511-512.

(10) Il riferimento è, ancora una volta, a F. Gallo, *Etica e giustizia*, cit., pag. 511.

(11) F. Gallo, *Etica e giustizia*, cit., pag. 513.

(12) Bauman, 102.

■ Minimo vitale, una tutela solo sulla «Carta»

Dario Stevanato

Le osservazioni sul minimo vitale si saldano con quelle sull'oggetto della tassazione, e sul mito di una capacità contributiva «globale» dell'individuo. Falsitta rileva giustamente che al pagamento delle imposte si contribuisce sempre con il reddito, il che non è in contraddizione con quanto sopra rilevava Lupi circa l'opportunità di una differenziazione del prelievo su una pluralità di indici di ricchezza, non confinate al reddito ma estese ai consumi, al patrimonio, ai trasferimenti di ricchezza (successioni e donazioni) e forse ad altri ancora. Tutte queste manifestazioni di ricchezza possono in ultima analisi essere ricondotte a dei flussi reddituali: in fondo il patrimonio posseduto può essere visto come una somma di redditi accumulati e non ancora spesi (13). Quanto ai consumi, si tratta di redditi traguadati nell'angolo visuale dell'imposta sulla spesa, anziché sul reddito prodotto. Si consuma in effetti un reddito che a monte si è prodotto: nell'ipotesi fatta da Carpentieri, secondo cui la crescente abitudine di accedere al credito anche per finanziare i consumi correnti dimostrerebbe che non esiste necessariamente un legame tra «capacità di reddito» e «capacità di spesa» (tanto da giustificare una tassazione incentrata sul consumatore, anziché sul produttore del reddito), viene a mio avviso trascurato che il credito è concesso soltanto nell'aspettativa razionale che un reddito sarà prodotto, e che consentirà di ripagare il prestito. Non vi è dunque in tal caso un consumo senza reddito, quanto una spesa che precede la produzione del reddito medesimo. Se poi il reddito in capo al consumatore verrà a mancare, e il finanziamento non potrà essere restituito, ciò si tradurrà comunque nel consumo di un reddito altrui: il finanziatore subirà una perdita patrimoniale, poiché una parte dei redditi dallo stesso accumulati e utilizzati per erogare il credito saranno stati consumati da un altro soggetto, senza contropartita. Non mi convince tanto l'idea di tassare le «capacità di consumo» alla stregua di *entitlements*, frutto delle particolari relazioni dell'individuo sul mercato. Se si tassano i consumi, è perché gli stessi rappresentano la spendita di redditi pregressi (non importa se accumulati da altri

o prodotti dal consumatore) o di futura produzione (ed allora anticipati da un finanziatore).

Anche nella tassazione delle eredità e delle donazioni si tassano a ben vedere redditi accumulati dal trasferente, e che saranno consumati dagli eredi o donatari.

Mi pare emerga come la tutela del «minimo vitale» implichi un giudizio di valore, e sia strettamente condizionata dalla preselezione degli oggetti della tassazione. È evidente, ad esempio, che un'idiosincrasia verso le imposte patrimoniali (da taluni ritenute per definizione «espropriative») non è il viatico migliore per tutelare in modo efficiente il minimo vitale, poiché si finirebbe per appiattire in modo distorsivo tutta la capacità contributiva sul «reddito prodotto». Ancora, adottare il modello di tassazione del «reddito entrata», anziché quello di «reddito prodotto», consentirebbe di calibrare con maggior precisione la capacità contributiva dell'individuo. Tener conto dei consumi consentirebbe d'altro canto di apprezzare un importante profilo della capacità contributiva, ma appare irrealistico o quanto meno molto difficile monitorare, a livello aggregato, i consumi di ciascun individuo (14).

Eppure è forse contraddittorio esentare il minimo vitale nell'ambito di un'imposta sul reddito prodotto, e non sulla spesa. Se la tutela del minimo vitale risponde all'esigenza di porre al riparo dal prelievo quanto è necessario all'individuo per i bisogni essenziali suoi e della sua famiglia, la stessa esigenza dovrebbe essere misurata al momento del consumo del reddito, e non della sua

(13) Oltre a giustificare una tassazione sui frutti da esso derivanti, mi pare indubbio che il patrimonio concorra a delineare la capacità contributiva dell'individuo, se non altro perché il possesso di beni patrimoniali consente dei risparmi di spesa altrimenti impraticabili, potendo dare origine a dei redditi figurativi: se si mettono a confronto due soggetti ciascuno con un reddito annuo di 10.000, con una diversa situazione patrimoniale di partenza (assumiamo che A disponga di una abitazione di proprietà, diversamente da B costretto a sostenere dei canoni di locazione), mi pare evidente la diversa capacità di contribuire alle pubbliche spese e la differente necessità di tutelare il minimo vitale.

(14) Il che è tanto più grave se si considera il carattere regressivo delle imposte indirette sui consumi (come l'IVA).

produzione. Un soggetto potrebbe infatti disporre di cespiti patrimoniali e di redditi non tassati in IRPEF, grazie ai quali soddisfare i suoi bisogni elementari: in una situazione del genere, non vi sarebbe ragione di esentare il minimo vitale a valere sul reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF. Il livello di spesa effettivamente sostenuto per i bisogni essenziali dell'individuo è poi strettamente condizionato dai suoi assets patrimoniali: si pensi al proprietario dell'abitazione, che non sostiene spese di locazione e che, rispetto ad un soggetto non proprietario, ha se si vuole un reddito figurativo (ovvero un risparmio di spesa). Insomma, trovo un po' curiosa tutta questa enfasi sul «minimo vitale», in un sistema fortemente imperniato sulla tassazione (peraltro selettiva) del

reddito prodotto, salvo poi alzare le braccia di fronte all'impossibilità di tracciare i consumi e le imposte indirette che su questi gravano. L'imposta sugli scambi (IVA) o quella sui trasferimenti (registro) colpiscono di fatto il reddito nel momento in cui lo stesso viene consumato, e lo colpiscono in misura direttamente proporzionale alle necessità di spesa dell'individuo, che sono tanto più alte - a parità di condizioni - quanto maggiori sono i suoi carichi familiari e minori le sue *properties* (si pensi ancora all'esempio della casa di abitazione e alle spese di affitto).

Che cosa resta dunque, sul piano effettuale, della tutela del minimo vitale affidata ai grossolani meccanismi dell'odierna tassazione redditocentrica?

LIBRI

Evasione fiscale, paradiso e inferno

Teoria della tassazione analitico aziendale e delle sue disfunzioni in Italia

Autore: Raffaello Lupi

Una interessante e originale riflessione sui meccanismi di tassazione moderna, con le disfunzioni che li caratterizzano in Italia. Una voce "illuminante" che si leva nel mezzo dei recenti dibattiti, spesso confusi, sull'evasione fiscale e individua una serie di chiavi di lettura oggettive delle ragioni che portano a pagare i tributi o a evaderli.

Lontano da compiaciuti tecnicismi, il volume offre schemi esplicativi generali che costituiscono una guida indispensabile per orientarsi tra le peculiarità di istituti "tipici" (le dichiarazioni, le scritture contabili, i rapporti tra reddito d'impresa e bilancio, la tassazione dei "liberi professionisti", le operazioni straordinarie..) presentati per la prima volta in un'ottica assolutamente nuova, dove si muovono e giocano i propri ruoli le diverse parti coinvolte, oltre al contribuente e alla pubblica amministrazione, il legislatore, i giudici tributari, i consulenti fiscali.

Una lettura avvincente non solo per commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, funzionari di azienda, notai, ma anche per un pubblico interessato a temi di carattere politico-sociale e di attualità, che voglia capire come funziona in Italia il rapporto cittadini-fisco.

IPSOA, 2008,
codice prodotto 103304
Prezzo € 35,00

Per informazioni o per l'acquisto

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
www.ipsoa.it/servizioclienti
E-mail: info.commerciali@wki.it
Tel. 02/82476794 - Fax 02.82476799
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **Acquisti on line:** www.shopwki.it

